

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione europea, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») recante rigetto della domanda di riesame della sua decisione C(2016) 3549 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»), con la quale è stata concessa alle imprese VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB e Plastic Planet srl, un'autorizzazione all'uso della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾;
- annullare la decisione di autorizzazione;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, e
- adottare qualunque altra misura ritenuta adeguata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito alla conformità della domanda di autorizzazione della VinyLoop, della Stena, e della Plastic Planet ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all'analisi socio-economica ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3. Terzo motivo, vertente sui manifesti errori valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all'esame delle alternative ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
4. Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all'applicazione del principio di precauzione nell'ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 febbraio 2017 — FCA US/EUIPO — Busbridge (VIPER)

(Causa T-109/17)

(2017/C 121/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti) (rappresentante: C. Morcom, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «VIPER» — Marchio dell'Unione europea n. 3 871 101

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 01/12/2016 nel procedimento R 554/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della divisione di annullamento e della prima commissione di ricorso e rinviare la domanda del sig. Busbridge alla divisione di annullamento affinché quest'ultima adotti le misure opportune;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- La commissione di ricorso ha commesso un errore nell'affermare che il sig. Busbridge aveva fornito prova dell'utilizzo relativa al bene coperto da registrazione nel Regno Unito (ossia le «automobili sportive»).
- La prova fornita dal sig. Busbridge era totalmente inadeguata a provare che l'utilizzo fosse «serio», come richiesto dall'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commissione

(Causa T-110/17)

(2017/C 121/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2016, L 333, pag. 4), nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- condannare la Commissione, e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione, a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.